REGIONE LIGURIA

Piano d'Ambito regionale per il governo del ciclo dei rifiuti

(che coordina i Piani di Area della Città Metropolitana di Genova e delle Province di Imperia, Savona e La Spezia)

Predisposizione della cartografia dei "Criteri localizzativi escludenti e preferenziali degli impianti di gestione e discariche di rifiuti"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Luglio 2017

1. Il quadro normativo di riferimento

La definizione dei criteri per la localizzazione dei siti idonei ad ospitare impianti di gestione rifiuti è stata aggiornata tenendo conto dell'evoluzione del quadro legislativo (D.Lgs.152/2006 e ss. mm. ed ii) che in materia prevede una ripartizione di competenza fra Regione e Province.

Regione

Alla Regione compete (art.199 c. 3 lett. h, i) fornire:

- "informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità di futuri impianti di smaltimento o grandi impianti di recupero";
- "i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti".

La Regione deve inoltre privilegiare la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero, eccettuate le discariche, in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di auto smaltimento (art.196 c.3).

Province

Alle Province è demandata "l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'Ambito ed i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti" (art.197 c. 1, lett. d).

2. Strutturazione della Cartografia

Si richiamano in tabella le tipologie di impianto individuate dal Piano di Gestione dei Rifiuti, alle quali si applicano i criteri:

CRITERI PER LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI
A. Impianti di trattamento a tecnologia complessa di rifiuti urbani (trattamento meccanico /biologico, produzione CDR/CSS, compostaggio, digestione anaerobica, impianti di incenerimento [1]).
B. Impianti tecnologici di trattamento rifiuti speciali e relative aree per lo stoccaggio temporaneo.
C. Discariche di rifiuti urbani speciali ed inerti
D. Stazioni di trasferimento rifiuti solidi urbani
[1] gli impianti di incenerimento non sono previsti nell'attuale Piano Regionale di gestione dei Rifiuti

I criteri sono distinti fra quelli di tipo escludente, penalizzante o preferenziale.

Criteri escludenti - indicano la ***non idoneità*** di una localizzazione per impianti di gestione rifiuti, in considerazione di vincoli normativi o di condizioni oggettive del sito.

Criteri penalizzanti - indicano l'***esistenza di elementi condizionanti o vincoli***, per i quali risulta necessario dimostrare, da parte del soggetto proponente, nei diversi livelli del procedimento autorizzativo, l'idoneità della localizzazione sulla base di una analisi specifica e proporre le relative misure di compensazione/mitigazione.

Le prescrizioni o misure di mitigazione necessarie per il superamento degli elementi condizionanti o vincoli, saranno definite nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ovvero, per gli interventi non sottoposti a VIA, nell'ambito della procedura autorizzativa ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/2006 (Autorizzazione in via ordinaria) o del D.P.R. 59/2013 (Autorizzazione Unica Ambientale), da parte della Conferenza di servizi o dell'Autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo alla realizzazione.

Criteri preferenziali - indicano l'esistenza di ***elementi predisponenti*** alla localizzazione di impianti di gestione rifiuti.

Nelle pagine seguenti si riporta il testo dei criteri localizzativi contenuti nel Piano di Gestione dei Rifiuti, distinti per categoria d'impianto (A-B e C-D), per le tipologie di criterio escludenti e preferenziali, aggiornati esclusivamente in base ad alcuni errori materiali segnalati o alle modifiche intervenute relativamente ai "Riferimenti della Normativa di dettaglio" (colonna di destra).

Le note che seguono ciascuna tabella illustrano pertanto:

- l'avvenuta correzione di alcuni errori materiali;
- il maggior dettaglio o il chiarimento interpretativo specifico, concordato anche con il supporto dei Settori regionali competenti.

I livelli cartografici sono stati sviluppati per gli impianti di tipo A-B e C-D e, dunque, per i soli criteri escludenti e preferenziali.

Specifica cartografia generale relativa ai criteri penalizzanti potrà essere realizzata in una ulteriore fase, rimandando comunque a cartografie sito-specifiche nei casi in eventuale esame.

Preme in questa sede sottolineare come l'obiettivo principale della cartografia redatta sia quello di evidenziare in un'unica sintesi i vincoli di diversa natura che insistono su un sito in funzione della possibile localizzazione di un impianto di gestione rifiuti, ovvero al contrario l'esistenza di elementi predisponenti.

Ciò ai fini della pianificazione ed anche con lo scopo di facilitare le valutazioni relative nell'ambito dei procedimenti di VIA o di autorizzazione, procedimenti in cui si demanda in ogni caso alle Norme di Settore la valutazione piena di compatibilità dei siti proposti.

Complessivamente sono state dunque strutturate le seguenti cartografie:

1) **Cartografia criteri escludenti Generali – Impianti di tipo A-B;**
2) **Cartografia criteri escludenti Territoriali e Antropici – Impianti di tipo A-B;**
3) **Cartografia criteri escludenti Generali – Impianti di tipo C-D;**
4) **Cartografia criteri escludenti Territoriali e Antropici – Impianti di tipo C-D;**
5) **Cartografia criteri preferenziali – Impianti di tipo A-B;**
6) **Cartografia criteri preferenziali – Impianti di tipo C-D.**

Tali cartografie, in allegato, sono disponibili nel dettaglio, sul portale cartografico regionale e sono rese disponibili al pubblico nella fase di consultazione.

Per quanto riguarda la Città Metropolitana di Genova si può fare riferimento alle cartografie in allegato 6 e 7 alla relativa documentazione di piano, di maggior dettaglio.

Nota specifica per aree inserite nel PGR ai fini dei procedimenti di bonifica o messa in sicurezza.

Relativamente ai criteri "Aree inserite nel Piano regionale ai fini dei procedimenti di bonifica o messa in sicurezza" e "Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza con procedimento concluso e certificato dall'Autorità competente", indicati rispettivamente quali escludente e preferenziale, si è ritenuto opportuno un mero richiamo di tutti i punti inseriti nell'anagrafe dei siti da bonificare nell'ambito della carta dei criteri escludenti, rimandando più concretamente ad uno studio sitospecifico la compatibilità dell'impianto o della discarica in relazione alle condizioni del caso, quali:

- "Certificata bonifica" o "Certificata messa in sicurezza permanente" (con conseguente superamento del vincolo, ed anzi rilievo di un fattore preferenziale);
- "Approvata Analisi di Rischio – Sito non contaminato" (superamento del vincolo, ferme restando le condizioni al contorno alla base dell'ADR);
- interventi di realizzazione di impianti di gestione o discariche di rifiuti che si fanno carico, nell'ambito della predisposizione dell'area, della bonifica del sito secondo il vincolo riportato in Anagrafe, sulla scorta di una valutazione ambientale positiva dell'intervento complessivo.

In questo senso, nel rispetto della struttura dei criteri localizzativi riportati nel PGR, si ritiene che in relazione alla fattibilità di impianti di gestione e discariche di rifiuti, l'esistenza di siti di bonifica, pur presentando in prima istanza un fattore ostativo, possa invece essere ammessa, ovvero, in taluni casi, costituire una positiva sinergia.

REALIZZAZIONE IMPIANTI DI TIPO A e B	
Criteri escludenti	Riferimenti della normativa di dettaglio
Criteri generali	
Aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m) della legge 18 maggio 1989, n. 183	Le aree individuate nei piani di bacino ai sensi dell'17 c.3 l.183/1989 possono essere ricondotte alle aree di pericolosità elevata e molto elevata perimetrate nei piani di bacino ed in particolare: ▪ per quanto riguarda l'assetto geologico: Aree a pericolosità elevata e molto elevata per frana: Pg4 e Pg3a (piani di bacino di competenza regionale); Pg4 e Pg3 (piani di bacino del F.Magra); Fa e Fq (piani di bacino del F.Po). ▪ per quanto riguarda la pericolosità idrogeologica: Fascia A – pericolosità idraulica molto elevata - aree perifluviali inondabili al verificarsi dell'evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T=50 anni; Fascia B – pericolosità idraulica media - aree perifluviali, esterne alle precedenti, inondabili al verificarsi dell'evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T=200 anni; Fascia B* - aree storicamente inondate, per le quali non siano avvenute modifiche definitive del territorio tali da escludere il ripetersi dell'evento, ovvero aree individuate come a rischio di inondazione sulla base di considerazioni geomorfologiche o di altra evidenze di criticità, in corrispondenza delle quali non siano state effettuate nell'ambito del Piano le adeguate verifiche idrauliche finalizzate all'individuazione delle fasce di inondabilità.
Aree collocate nella fascia di 10 metri dalla sponda di corpi idrici	Art.115 D. Lgs.152/2006 Regolamento Regionale n. 3/2011 [1)]
Aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;	▪ SIC, ZPS e aree protette ▪ Zone rilevanti per la salvaguardia dei siti di interesse comunitario ▪ Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Acquatici ▪ Siti areali/puntuali di Zone Umide ▪ Grotte importanti per le specie ▪ Sorgenti importanti per le specie

Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile ai sensi dell'articolo 94 c.1 del d.lgs.152/2006.	Nelle more della proposta di aggiornamento da parte deli Enti di Governo dell'Ambito ai sensi dell'art.21 comma 2 e 3 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque che deve pervenire a Regione entro il 29/03/2017 vige la delimitazione della zona di rispetto così come declinata sempre all'Art. 21 comma 5 Si riporta di seguito suddetto comma: "Nelle more dell'individuazione delle zone di rispetto, esse hanno le seguenti estensioni: a) per i pozzi un cerchio di 200 m di raggio; b) per le sorgenti, una porzione di cerchio di 200 m di raggio estesa idrogeologicamente a monte dell'opera di presa e delimitata verso valle dall'isoipsa passante per la captazione; c) per le derivazioni superficiali, un'area circostante la zona di tutela assoluta che si estenda, ove possibile, per almeno 200 m a monte dell'opera di presa. [2)]
Aree ricadenti all'interno del perimetro di acquiferi porosi o carsici a vulnerabilità molto elevata ai sensi del D. Lgs.30/09	Cartografia "P.T.A. 2015 - Caratterizzazione delle acque sotterranee" approvata con l'aggiornamento Piano di Tutela delle acque di cui alla DCR 11 del 29/03/2016. [3) 4)]
Aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1° categoria così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici.	Criterio non cartografato [5)]
Aree in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale.	Cartografia "P.T.A. 2015 - Caratterizzazione delle acque sotterranee" approvata con l'aggiornamento Piano di Tutela delle acque di cui alla DCR 11 del 29/03/2016. [3) 6)]
Aree caratterizzate da processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali.	Criterio non cartografato [5)]
Aree soggette ad attività idrotermale.	Criterio non cartografato [7)]
Aree collocate entro la fascia di rispetto di grandi infrastrutture stradali o autostradali, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, aeroporti beni militari, se interferenti. 8)	
Aree all'interno dei centri abitati , che non presentano una fascia di rispetto di almeno 200 m rispetto al perimetro dell'impianto. 9)	
Aree inserite nel presente Piano regionale ai fini dei procedimenti di bonifica o messa in sicurezza. 10)	

NOTE:

1) In merito al criterio “Aree collocate nella fascia di 10 metri da corpi idrici”, si osserva che le stesse sono state rappresentate ponendo a riferimento il reticolo idrografico adottato con la D.G.R. n. 1449/2012;

2) Aggiornamento del riferimento normativo segnalato dal Settore competente; la zona di rispetto indicata in cartografia è generalizzata in 200 m, ferma restando la più specifica definizione per sorgenti e derivazioni superficiali;

3) Aggiornamento del riferimento normativo segnalato dal Settore competente;

4) In merito al criterio determinato da aree a vulnerabilità molto elevata ai sensi del D. Lgs. 30/09, è stato prodotto nella cartografia dei criteri escludenti il livello corrispondente al perimetro degli acquiferi porosi o carsici. Posto che il vigente Piano di Tutela delle Acque, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 11/2016, chiarisce come la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi (corpi idrici sotterranei) sia stata definita solamente in funzione della distanza di ciascuna pressione dal corpo idrico stesso, non essendo disponibili carte della vulnerabilità dei corpi idrici liguri acquifero-specifiche, si è scelto di far corrispondere in prima approssimazione una classe di vulnerabilità molto elevata al perimetro dell’acquifero delimitato ai sensi del D. Lgs. 30/2009. Si ritiene peraltro che per gli impianti di tipo A-B, possa essere prodotto uno studio specifico sulla scorta di una relazione geologica che valuti il rischio di contaminazione del corpo idrico, anche in riferimento al suo utilizzo nei relativi punti di prelievo. La compatibilità degl’impianti potrà quindi essere indagata sulla scorta di detto studio, unitamente alla messa in opera di accorgimenti realizzativi atti a preservare l’acquifero da possibili contaminazioni. Nel caso specifico di impianti di tipo B, rivolti al solo trattamento di rifiuti inerti, lo studio potrà essere sviluppato secondo uno schema semplificato.

5) I criteri “Aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1° categoria così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici” e “Aree caratterizzate da processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali” non sono stati cartografati in assenza di un corrispondente livello reso disponibile dalla Pianificazione di Settore;

6) In merito al criterio riguardante “doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale”, il livello cartografico di riferimento “P.T.A. 2015 - Caratterizzazione delle acque sotterranee” riporta il perimetro dell’intero acquifero; l’individuazione delle aree di ricarica cui riferire il vincolo dovrà essere attuata sulla base di una relazione specialistica, nelle more degli approfondimenti della Pianificazione di Settore;

7) Criterio non cartografato;

8) Sono riportati i tracciati delle infrastrutture, rimandando alle norme di Settore l’applicazione delle pertinenti fasce di rispetto;

9) In merito al criterio inerente la fascia di rispetto da centro abitato, si è scelto di rappresentare, come primo riferimento, le aree urbanizzate come derivanti dalla Carta dell’Uso del Suolo (“**Uso del Suolo sc. 1:10000 - ed. 2015**”). In relazione invece alla piena lettura del vincolo, si ritiene corretto fare riferimento alla nozione di “centro abitato” ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 285/1992 (“Codice della strada”), avendo cura di stralciare le aree a destinazione industriale-commerciale che costituiscono invece fattore preferenziale. Si precisa inoltre che la definizione di “centro abitato” ai sensi del D. Lgs. n. 285/1992 è la medesima richiamata dal D. Lgs. 36/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

10) Vedi nota in premessa.

REALIZZAZIONE IMPIANTI DI TIPO A e B	
Criteri escludenti	Riferimenti della normativa di dettaglio
Criteri paesistico territoriali	
Livello pianificazione territoriale	
Interventi ricadenti in zone urbane qualificate – SU -	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 35 N.d.A.
Interventi ricadenti in parchi urbani - PU	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 36 N.d.A.
Interventi ricadenti in zone con valore d'Immagine – IU - tali da eccedere le compatibilità potenziali individuate in uno S.O.I.	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 37 N.d.A.
Interventi ricadenti in Nuclei isolati in regime di CONSERVAZIONE – NI CE	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 39 N.d.A.
Interventi ricadenti in Insediamenti diffusi in regime di CONSERVAZIONE – ID CE	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 43 N.d.A.
Interventi ricadenti in Insediamenti sparsi in regime di CONSERVAZIONE – IS CE	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 48 N.d.A.
Interventi ricadenti in Aree non insediate in regime di CONSERVAZIONE – ANI CE	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 51 N.d.A.
Interventi ricadenti in Aree non insediate in regime di CONSERVAZIONE – ANI MA [1)]	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 52 N.d.A.
Interventi ricadenti in ambiti con manufatti emergenti e sistemi di manufatti emergenti ME SME	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 57 N.d.A.
Interventi ricadenti in zone soggette al regime di miniere e cave	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 86-87-88-89 N.d.A.
Interventi ricadenti in zone soggette al regime di MANTENIMENTO finalizzato alla salvaguardia di corridoi paesistico-ambientali (IS MA CPA)	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 49 ter N.d.A.
Livello normativo: regime di vincolo	
Interferenza con aree con presenza di beni culturali tutelati per legge	D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", Parte Seconda (Soprintendenza)

NOTE:

1) E' stato rettificato in "ANI MA" il regime del P.T.C.P. corrispondente all'art. 52 delle N.d.A.

REALIZZAZIONE IMPIANTI DI TIPO A e B	
Criteri preferenziali	Riferimenti della normativa di dettaglio
Criteri generali	
Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnici o contigue alle stesse e a destinazione agricola per gli impianti di compostaggio; [1)]	
Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti; [2)]	
Dotazione di infrastrutture viarie adeguate in relazione all'incidenza del traffico indotto dalla realizzazione dell'impianto [3)]	
Possibilità di operatività in sinergia con preesistenti impianti di gestione rifiuti [4)]	
Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza con procedimento concluso e certificato dall'Autorità competente [5)]	
Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti in zone diverse del bacino di riferimento dell'impianto [2)]	
Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale [2)]	
Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile [2)]	
Criteri paesistico territoriali	
Livello pianificazione territoriale	
Interventi ricadenti in ambiti costituiti da Insediamenti sparsi in regime di modificabilità di tipo IS MO B	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 50 N.d.A.
Interventi ricadenti in regime normativo di trasformabilità (TR) di insediamenti sparsi ed aree non insediate	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 54 N.d.A.
Interventi ricadenti in ambiti gia classificati come attrezzature ed impianti AI	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 54 bis -55-56 N.d.A.
Interventi ricadenti in ambiti soggetti al regime della TRASFORMAZIONE	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 61 N.d.A.

NOTE:

1) Sono state riportate le classi della Carta dell'Uso del Suolo ("**Uso del Suolo sc. 1:10000 - ed. 2015**") relative alle categorie "Aree artigianali e industriali esistenti" e "Servizi tecnici";

2) Criterio non cartografato;

3) Sono state rappresentate le tracce di "Grandi Infrastrutture – Sedime Ferroviario", "Grandi Infrastrutture – Stazioni Ferroviarie" e "Grandi Infrastrutture - Sedime Viario: Strade e Autostrade";

4) Sono stati riportati i livelli "Discariche ed. 2010", "Impianti di trattamento rifiuti ed. 2016" e "Centri di conferimento da raccolta differenziata";

5) Criterio non cartografato, in base a quanto riportato in premessa.

Per la realizzazione di impianti di trattamento tramite digestione anaerobica si considerano applicabili i criteri sopra indicati con l'integrazione dei seguenti criteri preferenziali specifici, in considerazione delle possibili sinergie di processo

REALIZZAZIONE IMPIANTI DI TIPO A e B	
Criteri preferenziali specifici per impianti di digestione anaerobica	
Prossimità ad impianti di discarica esistenti	Cartografia "Discariche Ed. 2010"
Prossimità ad impianti di depurazione acque reflue	Banca Dati del SIRAL denominata: Scarichi idrici e relativi impianti.

Per la realizzazione di isole ecologiche si considerano applicabili i criteri sopra indicati con l'integrazione dei seguenti criteri preferenziali specifici.

REALIZZAZIONE IMPIANTI DI TIPO A e B	
Criteri preferenziali specifici per isole ecologiche	
Aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso agli utenti	
Aree con viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento	

REALIZZAZIONE IMPIANTI DI TIPO C e D	
Criteri escludenti	Riferimenti della normativa di dettaglio
Criteri generali	
Aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m) della legge 18 maggio 1989, n. 183	Le aree individuate nei piani di bacino ai sensi dell'17 c.3 l.183/1989 possono essere ricondotte alle aree di pericolosità elevata e molto elevata perimetrate nei piani di bacino ed in particolare: per quanto riguarda l'assetto geologico: Aree a pericolosità elevata e molto elevata per frana: Pg4 e Pg3a (piani di bacino di competenza regionale); Pg4 e Pg3 (piani di bacino del F.Magra); Fa e Fq (piani di bacino del F.Po). per quanto riguarda la pericolosità idrogeologica: Fascia A – pericolosità idraulica molto elevata - aree perifluviali inondabili al verificarsi dell'evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T=50 anni; Fascia B – pericolosità idraulica media - aree perifluviali, esterne alle precedenti, inondabili al verificarsi dell'evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T=200 anni; Fascia B* - aree storicamente inondate, per le quali non siano avvenute modifiche definitive del territorio tali da escludere il ripetersi dell'evento, ovvero aree individuate come a rischio di inondazione sulla base di considerazioni geomorfologiche o di altra evidenze di criticità, in corrispondenza delle quali non siano state effettuate nell'ambito del Piano le adeguate verifiche idrauliche finalizzate all'individuazione delle fasce di inondabilità.
Necessità di interventi di reinalveazioni o deviazioni per corsi d'acqua afferenti ad un bacino di superficie superiore a 1 Kmq (calcolato come area sottesa presso la sezione di deviazione)	Art.115 D. Lgs.152/2006 Regolamento Regionale n. 3/2011 [1)]
Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile ai sensi dell'articolo 94 c.1 del d.lgs.152/2006.	Nelle more della proposta di aggiornamento da parte deli Enti di Governo dell'Ambito ai sensi dell'art.21 comma 2 e 3 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque che deve pervenire a Regione entro il 29/03/2017 vige la delimitazione della zona di rispetto così come declinata sempre all'Art. 21 comma 5 Si riporta di seguito il suddetto comma: "Nelle more dell'individuazione delle zone di rispetto, esse hanno le seguenti estensioni: a) per i pozzi un cerchio di 200 m di raggio; b) per le sorgenti, una porzione di cerchio di 200 m di raggio estesa idrogeologicamente a monte dell'opera di presa e delimitata verso valle dall'isoipsa passante per la captazione; c) per le derivazioni superficiali, un'area circostante la zona di tutela assoluta che si estenda, ove possibile, per almeno 200 m a monte dell'opera di presa. [2)]
Aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;	SIC, ZPS e aree protette Zone rilevanti per la salvaguardia dei siti di interesse comunitario Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Acquatici Siti areali/puntuali di Zone Umide Grotte importanti per le specie Sorgenti importanti per le specie

Aree ricadenti all'interno del perimetro di acquiferi porosi o carsici a vulnerabilità molto elevata ai sensi del D. Lgs.30/09	Cartografia "P.T.A. 2015 - Caratterizzazione delle acque sotterranee" approvata con l'aggiornamento Piano di Tutela delle acque di cui alla DCR 11 del 29/032016
Aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1° categoria così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici,	Criterio non cartografato [3)]
Aree in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;	Cartografia "P.T.A. 2015 - Caratterizzazione delle acque sotterranee" approvata con l'aggiornamento Piano di Tutela delle acque di cui alla DCR 11 del 29/03/2016 [4)]
Aree caratterizzate da processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali;	Criterio non cartografato [3)]
Aree soggette ad attività idrotermale	Criterio non cartografato [5)]
Aree collocate entro la fascia di rispetto di grandi infrastrutture stradali o autostradali, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, aeroporti beni militari, se interferenti	Criterio non cartografato [6)]
Aree all'interno dei centri abitati, che non presentano una fascia di rispetto di almeno 200 m rispetto al perimetro dell'impianto [7)]	
Aree inserite nel presente Piano regionale ai fini dei procedimenti di bonifica o messa in sicurezza [8)]	

NOTE:

1) Criterio non cartografato;
2) Aggiornamento del riferimento normativo segnalato dal Settore competente; la zona di rispetto indicata in cartografia è generalizzata in 200 m, ferma restando la più specifica definizione per sorgenti e derivazioni superficiali;
3) I criteri "Aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1° categoria così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici" e "Aree caratterizzate da processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali" non sono stati cartografati in assenza di un corrispondente livello reso disponibile dalla Pianificazione di Settore;
4) In merito al criterio riguardante "doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale", il livello cartografico di riferimento "P.T.A. 2015 - Caratterizzazione delle acque sotterranee" riporta il perimetro dell'intero acquifero; l'individuazione delle aree di ricarica cui riferire il vincolo dovrà essere attuata sulla base di una relazione specialistica, nelle more degli approfondimenti della Pianificazione di Settore;
5) Criterio non cartografato;
6) Sono riportati i tracciati delle infrastrutture, rimandando alle norme di Settore l'applicazione delle pertinenti fasce di rispetto;

7) In merito al criterio inerente la fascia di rispetto da centro abitato, si è scelto di rappresentare, come primo riferimento, le aree urbanizzate come derivanti dalla Carta dell'Uso del Suolo ("**Uso del Suolo sc. 1:10000 - ed. 2015**"). In relazione invece alla piena lettura del vincolo, si ritiene corretto fare riferimento alla nozione di "centro abitato" ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 285/1992 ("Codice della strada"), avendo cura di stralciare le aree a destinazione industriale-commerciale che costituiscono invece fattore preferenziale. Si precisa inoltre che la definizione di "centro abitato" ai sensi del D. Lgs. n. 285/1992 è la medesima richiamata dal D. Lgs. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

8) Si richiama la nota riportata in premessa.

REALIZZAZIONE IMPIANTI DI TIPO C e D	
Criteri escludenti	Riferimenti della normativa di dettaglio*
Criteri paesistico territoriali	
Livello pianificazione territoriale	
Interventi ricadenti in zone di CONSERVAZIONE e zona in regime di MANTENIMENTO qualora ricadenti in sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 83 N.d.A.
Interventi ricadenti in zone soggette al regime di miniere e cave (limitatamente alle discariche di rifiuti)	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 86-87—88-89 N.d.A.
Livello normativo: regime di vincolo	
Interferenza con aree con presenza di beni culturali tutelati per legge	D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", Parte Seconda (Soprintendenza)
Criteri preferenziali	Riferimenti della normativa di dettaglio
Criteri generali	
Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnici o contigue alle stesse e a destinazione agricola per gli impianti di compostaggio; [1)]	
Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti; [2)]	
Dotazione di infrastrutture viarie adeguate in relazione all'incidenza del traffico indotto dalla realizzazione dell'impianto; [3)]	
Possibilità di operatività in sinergia con preesistenti impianti di gestione rifiuti; [4)]	
Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza con procedimento concluso e certificato dall'Autorità competente; [5)]	
Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti in zone diverse del bacino di riferimento dell'impianto; [2)]	
Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale; [2)]	
Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile [2)]	
Fattibilità dell'impianto senza il ricorso ad interventi di reinalveazioni o deviazioni per corsi d'acqua afferenti ad un bacino di superficie non superiore a 1 Kmq (calcolato come area sottesa presso la sezione di deviazione) ammessi ai sensi dell'art.7 c. 2 lett. a) e b) del Reg. Reg. n.3/2011 [2)]	Art.115 D. Lgs.152/2006 Regolamento Regionale n. 3/2011

Criteri paesistico territoriali*	
Livello pianificazione territoriale	
Interventi ricadenti in regime normativo di trasformabilità di insediamenti sparsi ed aree non insediate (TR)	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 54 N.d.A.
Interventi ricadenti in ambiti classificati come attrezzature ed impianti AI	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 54 bis -55-56 N.d.A.
Interventi ricadenti in tutti i regimi normativi non ricompresi tra i Criteri escludenti e penalizzanti, qualora improntati a obiettivi propri del Mantenimento, in presenza di una adeguata viabilità di accesso [2)]	P.T.C.P. – Indirizzo generale di mantenimento Art. 10 N.d.A. P.T.C.P. – Indirizzi particolari Art. 13 N.d.A.

* Nelle more dell'adozione del Piano Territoriale Regionale, previsto ai sensi della L.R. 36/97 e s.m., i criteri sono riferiti alla disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.) e relativi aggiornamenti".

NOTE:

1) Sono state riportate le classi della Carta dell'Uso del Suolo ("**Uso del Suolo sc. 1:10000 - ed. 2015**") relative alle categorie "Aree artigianali e industriali esistenti" e "Servizi tecnici";
2) Criterio non cartografato;
3) Sono state rappresentate le tracce di "Grandi Infrastrutture – Sedime Ferroviario", "Grandi Infrastrutture – Stazioni Ferroviarie" e "Grandi Infrastrutture - Sedime Viario: Strade e Autostrade";
4) Sono stati riportati i livelli "Discariche ed. 2010", "Impianti di trattamento rifiuti ed. 2016" e "Centri di conferimento da raccolta differenziata";
5) Criterio non cartografato, in base a quanto riportato in premessa.